

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia -  
Relatore
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio .....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto .....Membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario per le controversie in cui sia  
parte un cliente consumatore
- Prof.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

Il cliente, intestatario di un mutuo ipotecario, ha estinto anticipatamente il finanziamento in data 15 aprile 2009 e tuttavia si è visto addebitare dalla banca mutuataria una ulteriore rata di mutuo nel maggio dello stesso anno.

Con lettere in data 7.7.2009 e in data 12.9.2009, il cliente ha contestato l'addebito e con successivo ricorso all'ABF ha chiesto la restituzione delle somme addebitate a titolo di ulteriore rata (euro 613,35) successivamente all'estinzione del finanziamento, nonché il rimborso delle spese postali (15,60 euro) sostenute per l'inoltro dei reclami, lamentando la circostanza che la Banca abbia fornito una risposta soltanto dopo il secondo reclamo, inviato per conoscenza anche alla Banca d'Italia.

La Banca ha fornito riscontro al reclamo con comunicazione del 6 ottobre 2009 sostenendo che l'estinzione anticipata del mutuo sarebbe avvenuta con data e valuta del 19.5.2009 e che, conseguentemente, è stata regolarmente addebitata a maggio la rata in scadenza il 30.4.2009.

Tuttavia, a seguito del ricorso proposto dal cliente, la Banca ha comunicato di aver "proceduto a comporre la vertenza mediante rimborso al ricorrente dell'importo di Euro 459,49 quale parziale storno della quota interessi della rata scaduta il 30.04.2009 e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

storno del rateo interessi percepito a fronte della tardiva contabilizzazione del bonifico estintivo del mutuo”.

Nella circostanza la Banca ha trasmesso copia della “lettera di manleva” sottoscritta dal ricorrente nonché copia della documentazione contabile relativa al pagamento in parola (avvenuto in data 30.12.2009), controfirmata per ricevuta dal ricorrente. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la somma su indicata a tacitazione di qualsiasi altra pretesa, ragione o eccezione, dedotta o da dedursi, vantata o da vantarsi, comunque collegata anche indirettamente con il reclamo e di rinunciare ad ogni iniziativa, in qualunque sede, per i fatti dedotti nel reclamo.

Conseguentemente, la Banca, ravvisando che “a seguito del rimborso sia venuto meno l’interesse ... a ogni ulteriore pretesa, come peraltro confermato nella lettera di manleva”, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A seguito della presentazione del ricorso, la Banca ha offerto al cliente una composizione bonaria attraverso il rimborso parziale delle somme richieste; il cliente ha accettato tale rimborso, dichiarando di rinunciare ad ogni altra pretesa.

Pertanto, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

**P.Q.M.**

il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE